

2328

GIUSTIZIA CIVILE: 1992

P.Q.M. la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 commi 4 e 5 l. rg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in riferimento agli art. 76 e 77 cost., dal Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 commi 4 e 5 della legge regionale cit., sollevata, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., dal nominato Commissario con la medesima ordinanza. (*Omissis*)

(1-2) [2808/4] Usi civici e poteri delle regioni (atto secondo).

1. Continua la *querelle* tra il Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo e la Corte costituzionale chiamata — a distanza di pochi mesi (1) — a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità costituzionale della legge regionale abruzzese 3 marzo 1988 n. 25, in materia di usi civici e gestione delle terre civiche, sia pure sotto un profilo ulteriore, relativo ad un diverso articolo.

Non appare tuttavia diversa la logica che ispira le due ordinanze commissariali di remissione, volte a censurare la possibilità che la regione, mediante l'utilizzo della propria potestà legislativa, incida sulla materia degli usi civici, sottraendo così — oggettivamente — rilevanti spazi all'esercizio della giurisdizione commissariale.

Anche in questo caso la Corte costituzionale si pronuncia (ed il relatore è lo stesso della precedente sentenza) per la legittimità costituzionale dell'art. 7 della citata legge regionale, riconoscendo dunque implicitamente l'ampia potestà legislativa regionale in materia di usi civici e compiendo un'opera di razionalizzazione di una materia di per sé oscura (nel senso di una legislazione farraginoso cui la dottrina non ha saputo rivolgere un'attenzione chiarificatrice), e destinata a rimanere tale, vista la disattenzione e la conseguente inerzia del legislatore (2).

Il caso concreto da cui la vicenda trae origine consiste nella vendita di un appezzamento di terreno da parte del comune di Cocullo alla S.I.P. s.p.a., che ne aveva necessità per le proprie attrezzature. L'autorizzazione alla vendita del suddetto terreno, di natura demaniale civica, era avvenuta a seguito di parere favorevole sia del commissario regionale per il riordino degli usi civici, sia dall'ispettorato regionale delle foreste, ma senza che si fosse proceduto alla assegnazione del terreno a categoria (3), con conseguente necessità di convalida da parte del consiglio regionale (4).

(1) C. cost. 30 dicembre 1991 n. 511, in questa *Rivista* 1992, I, 1165, con mia nota di commento *Usi civici e poteri delle regioni*.

(2) Non mancano proposte di riforma dell'intera materia, ma la rilevanza dei problemi sottesi meriterebbe maggiore attenzione: si vedano comunque al riguardo gli Atti del convegno svoltosi a Roma l'1-2 giugno 1989, raccolti a cura di O. FANELLI con il titolo *Gli usi civici. Realtà attuale e prospettive*, Milano 1991.

(3) L'assegnazione a categoria è prevista dall'art. 11 della l. 16 giugno 1927 n. 1766, che prevede la categoria a), relativa a « terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente », e la categoria b), relativa a « terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria ».

(4) L'art. 7 della l. rg. n. 25 del 1988 recita:

« Assegnazione a categoria. Preliminarmente a qualsivoglia autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione di terre civiche la regione dovrà, a seguito di redazione di un piano di massima, assegnare ad una delle categorie di cui all'art. 11 della l. 16 giugno 1927 n. 1766 le terre oggetto dell'autorizzazione.

Soltanto per i terreni compresi nella categoria a) potrà concedersi l'autorizzazione richiesta.

Quando risulti da elementi univoci l'assegnabilità delle terre all'una o all'altra categoria, la regione potrà procedere alla relativa assegnazione senza che sia compilato il piano di massima.

Il Consiglio regionale, previo parere del comune territorialmente interessato, nonché dell'amministrazione separata frazionale, può provvedere alla convalida delle autorizzazioni, all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Al fine degli atti di convalida di cui al precedente comma, il consiglio regionale è tenuto a valutare l'interesse pubblico inerente alle autorizzazioni da convalidare ».

Iniziato d'ufficio (5) un procedimento contenzioso nei confronti della S.I.P. s.p.a. e del comune di Cocullo, il commissario per gli usi civici in Abruzzo ha sollevato questione di legittimità della norma, l'art. 7 commi 4 e 5 della l. rg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25, che appunto prevede tali convalide, per contrasto da un lato con gli art. 76 e 77 cost., dall'altro con gli art. 117 e 118 cost.

2. La Corte costituzionale sul primo aspetto ritiene la questione manifestamente inammissibile non essendovi alcun eccesso di delega, in quanto — e lo si afferma con una conclusione veramente perentoria — gli art. 76 e 77 cost. non sono applicabili alla normativa regionale, non essendo la norma impugnata « emanata in attuazione di una delega legislativa da parte del Parlamento nazionale, né contiene, a sua volta, alcuna delega di funzioni legislative ».

Sul punto non esistono precedenti, ma la questione appare del tutto pacifica.

3. Sul secondo punto, più delicato, la Corte stabilisce la possibilità, per le regioni, di ammettere una « convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

I giudici costituzionali confermano l'avvenuto superamento di quella « giurisprudenza tralattiva » che vedeva una causa di nullità dell'alienazione di terre civiche « in mancanza della preventiva individuazione della categoria di appartenenza », rilevando come l'assegnazione a categoria si configuri come un mero atto di accertamento dichiarativo ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione (r.d. 26 febbraio 1928 n. 332) (6), mentre negli altri casi si configura come un provvedimento avente natura costitutiva.

Non diversamente la dottrina (7) aveva sempre ribadito come l'atto di assegnazione a categoria avesse natura costitutiva (8); ma il discorso sviluppato dai giudici costituzionali si precisa attraverso il rilievo che la distinzione su cui si fondava la nullità dell'atto cessa di avere rilevanza in quanto, dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici, sia l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione (che antecedentemente era il Ministro dell'Agricoltura e foreste) sia quella competente all'identificazione della categoria di appartenenza delle terre civiche (che antecedentemente era il commissario regionale), si identificano nello stesso soggetto, cioè la regione.

Conseguentemente, ove la conformazione materiale e storica delle terre risulti da precisi elementi, la complessa procedura di assegnazione a categoria viene meno, evitandosi così che la mancanza di tale assegnazione produca il solo effetto di una completa ed assoluta indisponibilità del bene; indisponibilità che non si giustifica sulla base dell'effettiva funzione dell'intera normativa, che non è di mera conservazione, bensì di riordino e di liquidazione degli usi civici, sia pur nei limiti previsti dall'ordinamento.

4. Un'ultima considerazione sulla convalida del negozio nullo, profilo di particolare interesse in una materia che — come ho già avuto modo di notare (9) — si ribella alle consolidate categorie del sapere giuridico, prima fra tutte quella della distinzione tra pubblico e privato.

L'art. 1423 c.c. stabilisce l'inammissibilità della convalida, disponendo che il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente. Le eccezioni alla regola sono numero-

(5) Sui poteri d'ufficio del commissario cfr. Cass., sez. un., 21 novembre 1991 n. 820 (ord.), in questa *Rivista* 1992, I, 34.

(6) Tale articolo recita: « Quando risulta da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art. 11 della legge debbano essere assegnate le terre di uso civico dei comuni o delle associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il commissario potrà essere autorizzato dal Ministero dell'economia nazionale ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della legge senza che sia compilato il piano di massima ».

(7) L. FULCINI, *I beni d'uso civico*, Padova 1990, 231, e V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova 1983, 368.

(8) Afferma FULCINI, *op. cit.*, 231, che « L'assegnazione a categoria viene effettuata dalla regione con provvedimento di carattere costitutivo la cui significazione risiede nella facoltà di scegliere, su base discrezionale dunque, il rapporto di forza tra le due categorie determinandolo in riferimento all'andamento dell'economia locale (art. 14, legge) ».

(9) F. MARINELLI, *Gli usi civici tra ideologia e diritto*, in *Riv. stud. pol.* 1990, 69.

2330

GIUSTIZIA CIVILE: 1992

se (10) tanto da far affermare ad autorevole dottrina che « non c'è nulla di strano nel fatto che un contratto nullo venga recuperato » (11).

Nel caso di specie ed *in subiecta materia*, poi, non si tratta neanche di convalidare un atto nullo, ovvero l'atto di alienazione debitamente autorizzato dall'autorità competente, bensì di togliere con efficacia retroattiva un impedimento alla validità dello stesso che — come rileva la Corte — risulta in tal modo « stipulato validamente fin dall'origine ».

Anche in tale ottica la posizione della Corte appare coerente con le premesse, ovvero con la ribadita necessità che l'intera materia venga gestita con pienezza di attribuzioni da un unico soggetto, l'ente regione.

FABRIZIO MARINELLI

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. un. — 14 ottobre 1992 n. 11195 — Pres. Brancaccio P.P. — Est. Finocchiaro A. — P. M. Morozzo Della Rocca (concl. conf.) — Vitelli (in proprio) c. Scalera ed altra (avv. De Petris).
(Conferma Trib. Roma 5 dicembre 1985).

[2136/212] Procedimento civile - Interruzione del processo - Giudizio di cassazione - Parte colpita da evento interruttivo che sia unico difensore di se stesso - Esclusione dell'interruzione.
(C.p.c., art. 299, 300, 301, 360).

Nel procedimento di cassazione la verifica di un evento menomativo della capacità della parte difesa da se medesima non determina l'interruzione del processo (1).

(*Omissis*). — **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — L'avvocato Pietro Vitelli, con ricorso diretto al Presidente del tribunale di Roma, chiedeva, ai sensi degli art. 28 ss. legge n. 794 del 1942, la liquidazione dei diritti di procuratore e dell'onorario di avvocato, a lui dovuti dai suoi clienti Scalera, per l'opera professionale, prestata in loro favore nel procedimento civile innanzi al tribunale di Roma.

Accertato il valore della causa in L. 154.307.067, il tribunale liquidava la complessiva somma di L. 2.040.000, oltre I.V.A. ed interessi legali.

Avverso l'ordinanza il Vitelli, agendo in proprio attesa la sua qualità, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso, illustrato da memoria, Carmen e Antonio Scalera.

All'udienza di discussione del ricorso, essendo stata constatata, secondo le risultanze della relazione di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, l'avvenuta morte del ricorrente, la Corte ha dichiarato, con ordinanza, l'interruzione del processo.

Successivamente, a seguito di istanza del Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo in camera di consiglio, per mancata riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., il Collegio chiamato a deliberare ha, con ordinanza,

(10) Esiste la possibilità di recuperare il negozio invalido attraverso un negozio, la conferma della donazione nulla (art. 799 c.c.) ed attraverso diversi atti, quali l'esecuzione di donazione nulla, l'adempimento dell'obbligazione contrattuale naturale, la consegna che segue la convenzione di mutuo gratuito, comodato, deposito gratuito, donazione mobiliare di modico valore (su tali aspetti cfr. R. SACCO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, Torino 1975, 899 ss., dello stesso autore *Il recupero del contratto invalido*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO, 10, t. 2, Torino 1989, 502; G.B. FERRI, *Il c.d. recupero del negozio invalido*, in *Riv. dir. comm.* 1986, I, 1; A. NEGRI, *Il recupero dell'atto nullo mediante esecuzione*, Napoli 1981) oltre, ovviamente — in diverso ambito — la conferma e l'esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle (art. 590 c.c.).

Un interessante profilo di natura storica in tema di nullità della vendita di cosa altrui e della relativa possibilità di convalida si trova in L. CABELLA PISU, *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, Milano 1983, 29 ss.

(11) SACCO, *Il recupero del contratto invalido*, cit., 501.